



Tasi, come contestare una richiesta di pagamento

Autore : Emanuele Carbonara

Data: 07/01/2017

Tassa sui servizi indivisibili: ecco cosa fare se il Comune ci chiede un'importo inesatto o totalmente non dovuto.

Se abbiamo ricevuto una **richiesta di pagamento della Tasi** e la vogliamo **contestare**, possiamo farlo in diversi modi. Prima di tutto, si può fare istanza di autotutela al Comune (che è l'ente creditore, ossia il soggetto a cui il tributo va pagato). Con l'**autotutela**, chiederemo all'amministrazione di riesaminare l'accertamento e di annullare in tutto o in parte la richiesta di pagamento. Sempre valido è poi il **ricorso** al giudice tributario. Se poi il Comune si è affidato ad Equitalia per la riscossione, possiamo chiedere a quest'ultima di sospendere il relativo procedimento. Vediamo tutto nel dettaglio.

L'istanza di autotutela al Comune

Se ci rendiamo conto che nella **richiesta di pagamento** c'è un errore e che non dobbiamo versare quanto ci viene chiesto, possiamo chiedere al Comune di annullare in tutto o in parte l'atto che abbiamo ricevuto. Faremo quindi istanza di **autotutela**. In pratica, si tratta di un rimedio con cui chiediamo all'amministrazione di riesaminare le proprie decisioni e di correggere eventuali errori in cui essa è incorsa.



Nel caso del pagamento della **Tasi**, potremmo ad esempio far notare al Comune che non sono state effettuate delle detrazioni che ci spettavano, che siamo esentati totalmente dal tributo, che ci sono stati errori di calcolo nel determinare la somma richiesta, che l'immobile è stato venduto e così via. L'istanza di autotutela va presentata all'ufficio competente del Comune (ufficio tributi), indicando:

- le proprie generalità e codice fiscale;
- l'affermazione che è stata ricevuta la **richiesta di pagamento della Tasi**, con indicazione della data di notifica;
- la motivazione per cui si richiede la rettifica o l'annullamento della richiesta stessa;
- la formale richiesta di rettifica o annullamento;
- i documenti che si allegano all'istanza (fotocopia della carta di identità e della richiesta di pagamento);
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- data e firma.

Non esiste un termine per chiedere l'autotutela, ma è consigliabile agire il prima possibile. Inoltre, l'autotutela può essere chiesta anche dopo il pagamento: se va a buon fine, otterremo il rimborso. Se invece la chiediamo prima di pagare e il Comune accoglie la nostra istanza, il procedimento di riscossione verrà bloccato e non dovremo più versare l'importo richiesto.

Attenzione però, perché l'istanza di **autotutela** non sospende il procedimento di riscossione: non siamo quindi esonerati dall'obbligo di pagare la tassa entro il termine stabilito nella **richiesta di pagamento**. Allo stesso modo, non è sospeso il termine di 60 giorni per ricorrere al giudice contro la richiesta stessa. Per approfondire, vedi [Autotutela: come farsi annullare gratis un atto illegittimo](#).

Il ricorso alla Commissione tributaria

Rimane poi la strada del **ricorso** al giudice tributario. In pratica, possiamo opporci alla **richiesta di pagamento** della **Tasi**, ricorrendo alla Commissione tributaria del proprio territorio (le Commissioni tributarie sono gli organi giudiziari competenti in materia di tasse). Facendo ricorso quindi, instaureremo una vera e propria causa giudiziale che si concluderà con una sentenza.



Potremo procedere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, sulla quale troveremo i dettagli su come e a chi presentare il ricorso. Col ricorso stesso, potremo chiedere al giudice di sospendere il procedimento di riscossione.

L'istanza di sospensione a Equitalia

Se il Comune si è affidato a Equitalia per incassare la **Tasi**, potremo poi chiedere a questo ente di sospendere il procedimento di riscossione. Va infatti sottolineato che Equitalia, fin quando il Comune o il giudice non si pronunciano, è obbligata per legge a procedere con la riscossione dell'imposta. Se quindi abbiamo ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia, dovremo chiederne al **sospensione**. Ciò, però, può avvenire solo in determinati casi, ossia:

1. pagamento effettuato prima della consegna del ruolo;
2. provvedimento di sgravio emesso dal Comune;
3. prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è diventato esecutivo;
4. sospensione amministrativa (del Comune) o giudiziale;
5. sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa del Comune, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.

L'istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella, direttamente presso uno sportello Equitalia. In alternativa, essa può essere presentata:

- online (dal sito di Equitalia);
- tramite posta elettronica (all'indirizzo presente sul modulo);
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il modulo prestampato si trova sul sito di Equitalia ed è liberamente scaricabile. In alcuni casi (punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente), se il Comune non si pronuncia entro 220 giorni, la nostra richiesta si considera accolta e il ruolo verrà annullato. Per approfondire, leggi [Equitalia: come bloccare la cartella di pagamento](#).